



CITTA' DI ASTI

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

In data 21/02/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ACQUISITI MEDIANTE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CAPO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

L'anno 2017 addì 21 del mese di Febbraio alle ore 18.30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

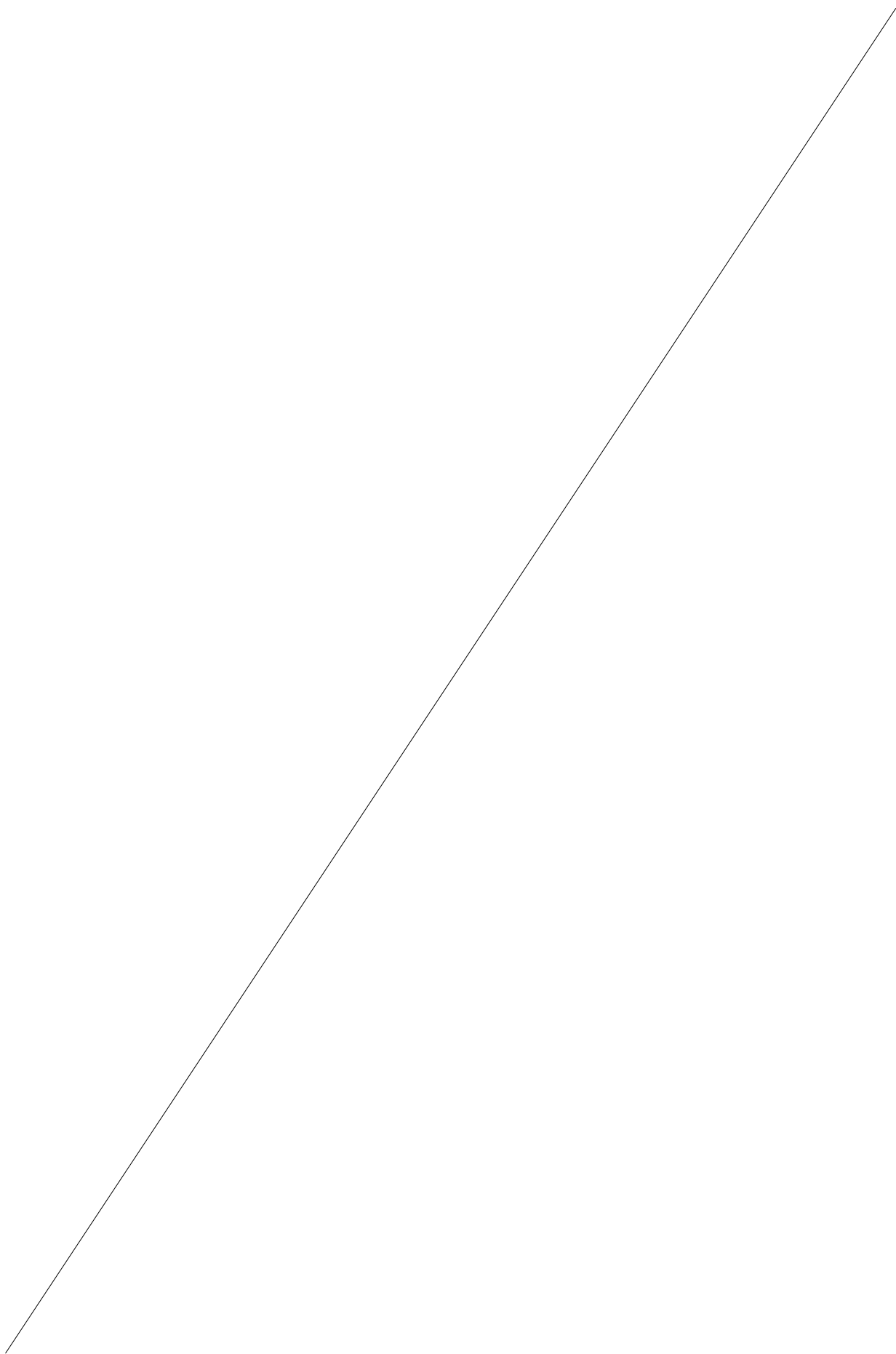
Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Fabrizio Brignolo	Sindaco	18) Raffaele Giugliano	Consigliere
2) Clemente Elis Aceto	Consigliere	19) Fabrizio Imerito	Consigliere
3) Neri Baglione	Consigliere	20) Gianfranco Imerito	Consigliere
4) Anna Bosia	Consigliere	21) Maurizio Lattanzio	Consigliere
5) Maurizio Cadeddu	Consigliere	22) Mario Malandrone	Consigliere
6) Vincenzo Calvo	Consigliere	23) Pierangelo Mantelli	Consigliere
7) Giorgio Caracciolo-Franco	Consigliere	24) Enrico Panirossi	Consigliere
8) Marcello Coppo	Consigliere	25) Calogero Pellitteri	Consigliere
9) Filippo Cornero	Consigliere	26) Angela Quaglia	Consigliere
10) Antonio Donatacci	Consigliere	27) Massimo Scognamiglio	Consigliere
11) Maria Ferlisi	Presidente_Cons	28) Marcella Serpa	Consigliere
12) Riccardo Fassone	Consigliere	29) Luciano Suter Sardo	Consigliere
13) Oscar Ferraris	Consigliere	30) Mario Vespa	Consigliere
14) Piero Ferrero	Consigliere	31) Renzo Viarengo	Consigliere
15) Giorgio Galvagno	Consigliere	32) Andrea Visconti	Consigliere
16) Federico Garrone	Consigliere	33) Vittorio Voglino	Consigliere
17) Davide Giargia	Consigliere		

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Ferlisi - Presidente_Cons.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Gorla.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Anna Bosia Oscar Ferraris Fabrizio Imerito Maurizio Lattanzio Marcella Serpa Mario Vespa Andrea Visconti .

Presenti n. 26



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ACQUISITI MEDIANTE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CAPO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 14/02/2017, il cui testo viene di seguito riportato:

“Dato atto che il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato Italiano e, di conseguenza, anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Dato atto che, ai sensi del citato Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003, si intende per “trattamento” le singole operazioni o il complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali e, per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dato atto la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali così come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003.

Dato atto che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica e che, di conseguenza, trovano applicazione le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.

Dato atto che per Impianto di videosorveglianza si intendono “sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici” (Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Videosorveglianza – “il decalogo delle regole per non violare la privacy 29/1172999”) e “apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione di dati” (Regione Piemonte, la Videosorveglianza e gli Enti Locali, marzo 2011).

Dato atto che il Capo III “Videosorveglianza”, all'art 134 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003, prevede che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali promuova la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza del trattamento.

Dato atto che, secondo il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010), la videosorveglianza può essere utilizzata, in termini non esaustivi, nei seguenti ambiti generali:

- 1) protezione e incolumità degli individui, compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolta dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- 2) protezione della proprietà;
- 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- 4) acquisizione di prove.

Dato altresì atto che la rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina generale in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato e nell'ambito delle linee di trasporto urbano.

Dato atto che il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza deve essere fondato su uno dei presupposti di liceità espressamente previsti per i soggetti pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18 - 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003) ed ogni sistema informativo ed il relativo programma informatico deve essere conformato già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi

Dato atto che i dati acquisiti attraverso sistemi di videosorveglianza deve essere effettuato secondo i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, e precisamente:

- principio di liceità: il trattamento dei dati personali deve avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali definite, in particolare, dal D.Lgs 267/20000 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 616/1977 e ss.mm.ii., dal D.Lgs.112/1998, dalla L. 65/1986 e ss.mm.ii. sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla L.R. Piemonte 58/1987 e dalla L.R. Piemonte 57/1991, dal D.L. 92/2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. 125/2008, dal D.M. Interno del 05/08/2008, dalla Convenzione di Strasburgo 28/01/1981 n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, ratificata in Italia con L. 98/1989 e alla Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/10/1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

- principio di necessità: il trattamento dei dati personali e di dati identificativi è escluso quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere ugualmente realizzate mediante, rispettivamente, uso di dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di effettiva necessità. L'attività di videosorveglianza deve consentire di raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite e la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa devono essere stabilite in modo conseguente, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non necessario

immagini dettagliate, ingrandite o particolari non rilevanti, nel rispetto delle esigenze di pertinenza e non eccedenza;

- principio di proporzionalità: il trattamento dei dati personali è attivato in aree in cui sussiste un fattore di rischio concreto o per le quali ricorre una effettiva esigenza di deterrenza, quando altre misure sono ponderatamente valutate inefficaci o inattuabili, in ogni fase o modalità del trattamento;

- principio di finalità: gli scopi perseguiti il trattamento dei dati personali sono determinati, espliciti e legittimi.

Dato atto che sul territorio comunale è attivo un sistema di videosorveglianza (Sistema “Pisu”, Sistema “urbano” e Sistema “frazioni”), oltre a sistemi assimilabili (impianto di monitoraggio degli accessi/transiti presso la zona a traffico limitato cittadina, “autovelox e tele laser), posto in capo al Corpo di Polizia Municipale, che consente e determina il “trattamento” di dati personali così come definito dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003.

Dato atto che il sistema di videosorveglianza posto in capo al Corpo di Polizia Municipale, qualora sottoposto a successivo sviluppo o implementazione (raccolta delle immagini associate a dati biometrici, utilizzo di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento, incrocio o confronto delle immagini rilevate o che segnali automaticamente comportamenti o eventi anomali, riconoscimento targhe dei veicoli ...) potrà interessare diversi ambiti applicativi e potrà essere destinato ad ulteriori forme di trattamento solo a seguito della verifica preliminare di cui all’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003, conformemente a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 73 del medesimo Codice e dal punto 5.2 e ss. del Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010).

Dato atto che sistema di videosorveglianza posto in capo al Corpo di Polizia Municipale potrà essere destinato, oltre alla incolumità pubblica e sicurezza urbana, anche a plurime finalità quali la tutela degli immobili di proprietà o in gestione all’Amministrazione Comunale, il monitoraggio del traffico, la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada, la tutela delle varie matrici ambientali, le attività di previsione e prevenzione di Protezione Civile e gli interventi operativi di emergenza solo a seguito della verifica preliminare di cui al già citato art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003.

Dato atto che, allo stato attuale e così come previsto per i Comuni nelle sole ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza posto in capo al Corpo di Polizia Municipale è limitato ai 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Dato atto che tale gestione non comporta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.

Considerato altresì opportuno e necessario, anche ai sensi dell’art 134 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003, procedere all'adozione di un

Regolamento che disciplini complessivamente l'utilizzo del sistema di videosorveglianza (Sistema "Pisu", Sistema "urbano" e Sistema "frazioni"), oltre a sistemi assimilabili (impianto di monitoraggio degli accessi/transiti presso la zona a traffico limitato cittadina, "autovelox e tele laser) posto in capo al Corpo di Polizia Municipale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali.

Visto il citato Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010), che si intende integralmente richiamato.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003.

Visto Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2005.

Vista la bozza di Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza in capo al Corpo di Polizia Municipale esaminata e discussa nel corso della seduta della VIII Commissione Consiliare Permanente (Frazioni, Trasporto pubblico, Viabilità, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione civile) del 13/02/2017, allegata in copia alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica.

Dato atto che la presente Deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Su proposta dell'Assessore a Frazioni, Trasporto pubblico, Viabilità, Polizia Municipale e Sicurezza Mario Sorba.

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza in capo al Corpo di

Polizia Municipale nel testo allegato in copia alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.”

OMISSIS

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, la Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

OMISSIS

Esce il consigliere Garrone: presenti 25.

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, la Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 20 voti favorevoli, 4 voti contrari (Ferrero, Galvagno, Imerito G., Quaglia) e l'astensione di n. 1 consigliere (Coppo), espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

GORIA GIUSEPPE;1;1734661552094778314578169976345751012
FERLISI MARIA;2;3277400